

**BANDO DI CONCORSO UNICO PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO PER LA REGOLARE FREQUENZA DI
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO E/O CORSI DI
LAUREA DI SECONDO LIVELLO
(SPECIALISTICA/MAGISTRALE) PER GLI STUDENTI DI
NAZIONALITÀ ITALIANA E DI CITTADINANZA
CROATA/SLOVENA**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 – Principi	3
Art. 4 – Fonti di finanziamento	4
Art. 5 - Soggetti attuatori	4
Art. 6 - Destinatari dell'intervento	4
Art. 7 - Soggetti non ammissibili	5
Art. 8 - Tipologia d'intervento	5
Art. 9 - Ammontare e durata dell'intervento	5
Art. 10 - Pagamento	6
Art. 11 - Limite di cumulo	6
Art. 12 - Obblighi di mantenimento	7
Art. 13 - Altri obblighi del beneficiario	7
Art. 14 – Volontariato	8
Art. 15 – Tirocinio Extracurricolare	9
Art. 16 – Valutazione delle domande	9
Art. 17 – Borse di studio non assegnate	12
Art. 18 - Pubblicazione delle graduatorie	12
Art. 19 - Istanze di riesame	12
Art. 20 - Decadenza ed esclusione dai benefici	12
Art. 21 - Revoca dai benefici	13
Art. 22 - Rinunce	13
Art. 23 - Documentazione per una domanda completa	13
Art. 24 – Termine per la presentazione delle domande	14
Art. 25 – Integrazioni	15
Art. 26 – Controllo della veridicità delle autodichiarazioni, monitoraggio e casi eccezionali	15
Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazione	16
Art. 28 – Protezione dei dati personali	16
Art. 29 – Piattaforma di condivisione	16
Art. 30 – Contatti	17

Art. 1 - Oggetto

L'Unione Italiana (UI) e l'Università Popolare di Trieste (UPT) indicano il presente Bando di concorso (di seguito: Bando) per l'assegnazione di **28 (ventotto) borse di studio**, destinate a studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata o slovena. Le borse sono finalizzate a sostenere la regolare frequenza di corsi di laurea di primo livello e/o di secondo livello (laurea specialistica/magistrale), presso Università o istituzioni di studio e formazione riconosciute come parificate alle Università, per l'**Anno Accademico 2025/2026** (di seguito: A.A. 2025/2026). Ai fini del presente Bando, si considerano ammesse esclusivamente le Università e le istituzioni parificate con sede nelle **Repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia**.

Art. 2 - Finalità

Con il presente Bando l'Unione Italiana persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale tra i giovani Connazionali per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi;
- b) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
- c) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il miglior inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
- d) permettere la formazione e lo sviluppo personale della componente italiana in Croazia e Slovenia;
- e) promuovere e valorizzare gli interventi messi in atto dall'Unione Italiana;
- f) promuovere le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia;
- g) includere attivamente i Borsisti nell'ecosistema della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia;
- h) reperire e favorire l'inserimento di personale qualificato presso le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia;
- i) incentivare esperienze lavorative attraverso tirocini formativi;
- j) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- k) aggiornare la base informatica di personale altamente qualificato;
- l) creare una rete di collegamento tra le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia con studenti e laureati ex borsisti.

Art. 3 – Principi

L'assegnazione delle borse di studio si uniforma ai seguenti principi:

- a) parità di accesso ai benefici di natura economica a tutti gli studenti che rispondono ai requisiti del presente bando;
- b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;
- c) costante miglioramento della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica permanente degli stessi;
- d) integrazione con il mondo del lavoro volto anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia;
- e) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
- f) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza;

g) parità di genere.

Art. 4 – Fonti di finanziamento

I fondi del presente bando per le borse di studio sono assicurati dal Piano finanziario annuale dell'Unione Italiana.

Art. 5 - Soggetti attuatori

La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana è l'organo incaricato della programmazione, gestione e valutazione degli interventi relativi al diritto allo studio sanciti nel presente bando. Nell'ambito di tali funzioni, essa provvede, a titolo esemplificativo, alle seguenti attività:

- a) verifica del raggiungimento dei crediti formativi;
- b) verifica del raggiungimento delle ore di volontariato;
- c) verifica il conseguimento del titolo di studio;
- d) verifica la regolare erogazione della borsa di studio al borsista;
- e) attua il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del presente bando;
- f) attua il monitoraggio e la valutazione del numero di iscritti presso le singole università;
- g) verifica e controlla i dati forniti dai richiedenti e dai beneficiari;
- h) gestisce i fondi annualmente stanziati per le borse di studio;
- i) effettua valutazioni e propone le modifiche del presente bando.

Art. 6 - Destinatari dell'intervento

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse di studio gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena che:

- a) hanno frequentato le Scuole Italiane di I grado (dalla I alla VIII/IX classe elementare) e le Scuole Italiane di II grado (dalla I alla IV/V classe media - superiore) con sedi nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia;
- b) hanno frequentato esclusivamente le Scuole Italiane di I o II grado (dalla I alla IV/V classe media – superiore o dalla I alla VIII/IX classe elementare) qualora, durante il periodo scolastico corrispondente, nel comune di residenza del candidato non fosse attiva una Scuola Italiana di I o II grado e/o non fosse disponibile un percorso didattico in lingua italiana o con programma di studio conforme al percorso frequentato dal candidato;
- c) sono regolarmente iscritti come Soci effettivi a una delle Comunità degli Italiani presenti sul territorio di insediamento storico nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma possono concorrere all'assegnazione delle Borse di studio gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena:

- a) già iscritti a un corso di laurea di primo livello presso Università o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università;
- b) gli studenti in possesso di una laurea di primo grado che desiderano frequentare un corso di laurea di secondo livello (laurea specialistica/magistrale).

Art. 7 - Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dal presente Bando gli studenti che:

- a) hanno già usufruito di Borse di studio dell'Unione Italiana per un livello di istruzione pari a quello oggetto della richiesta;
- b) hanno conseguito una media aritmetica dei profitti ottenuti in tutte le materie durante il percorso della Scuola superiore (senza includere il voto di maturità), inferiore a 3,5;
- c) non hanno raggiunto un punteggio minimo di 25 (venticinque) punti su 50 (cinquanta) nell'ambito della valutazione prevista dal presente Bando;
- d) sono in rapporto di lavoro per cui le entrate del rapporto rappresentano la fonte primaria di reddito;
- e) hanno compiuto 35 anni d'età al momento della presentazione della domanda;
- f) si iscrivono presso Università telematiche;
- g) risultano iscritti, o intendono iscriversi, presso Università o istituzioni di studio e formazione riconosciute come parificate alle Università con sede al di fuori delle Repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia.

Art. 8 - Tipologia d'intervento

Per far fronte alle necessità della Comunità Nazionale Italiana della Croazia e della Slovenia e dei richiedenti, nonché per fornire un equo supporto allo studio, il presente Bando offre 5 (cinque) diverse tipologie di intervento, individuate nelle borse di studio, a seconda dell'offerta formativa presente sul territorio italiano, croato e sloveno. Complessivamente, per l'A.A. 2025/2026, l'Unione Italiana mette a disposizione le seguenti borse di studio:

1. **8 Borse di studio** per la frequenza di Corsi di laurea di primo livello e/o Corsi di laurea di secondo livello (specialistica/magistrale) presso Università Italiane oppure Istituzioni di studio e formazione parificate alle Università;
2. **8 Borse di studio** per la frequenza di Corsi di laurea di primo livello e/o Corsi di laurea di secondo livello (specialistica/magistrale) presso Università Croate o Slovene oppure Istituzioni di studio e formazione parificate alle Università;
3. **4 Borse di studio** per la regolare frequenza di Corsi di laurea di primo e secondo livello presso l'Università "Juraj Dobrila" di Pola - Corso di laurea in Lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e Corsi di laurea in Educazione prescolare e Insegnamento di classe presso la Facoltà di Scienze della formazione;
4. **4 Borse di studio** per la regolare frequenza di Corsi di laurea di primo e secondo livello presso l'Università di Fiume, Dipartimento di Italianistica;
5. **4 Borse di studio** per la regolare frequenza di corsi di laurea di primo e secondo livello presso l'Università del Litorale di Capodistria, Dipartimento di Italianistica.

Il richiedente può partecipare al presente Bando presentando domanda solamente per una tipologia d'intervento.

Art. 9 - Ammontare e durata dell'intervento

La Borsa di studio consta di 10 (dieci) mensilità annuali il cui ammontare dipende dalla tipologia d'intervento scelto dal richiedente:

- a) L'ammontare mensile delle Borse di studio per la frequenza di Corsi di primo o secondo livello presso Università o Istituti paritetici presenti sul territorio italiano ammonta a **570,00 EUR**;
- b) L'ammontare mensile delle Borse di studio per la frequenza di Corsi di primo o secondo livello presso Università o Istituti paritetici presenti sul territorio croato o sloveno ammonta a **250,00 EUR**;

- c) L'ammontare mensile delle Borse di studio per la frequenza di Corsi di primo o secondo livello presso l'Università "Juraj Dobrila" di Pola - Corso di laurea in Lingua e letteratura italiana (Facoltà di Lettere e Filosofia), Corsi di laurea in Educazione prescolare e Insegnamento di classe (presso la Facoltà di Scienze della formazione), presso l'Università di Fiume, Corso di Lingua e letteratura italiana (Dipartimento di Italianistica) e presso l'Università del Litorale di Capodistria, Corso di Italianistica (Dipartimento di Italianistica) ammonta a **290,00 EUR**.

Le Borse di studio vengono assegnate per la durata legale del Corso di laurea seguito dallo studente. La durata delle Borse di studio assegnate agli studenti già iscritti ad un Corso di laurea coincide con il periodo rimanente fino alla conclusione della durata legale del Corso frequentato dallo studente al momento dell'assegnazione della Borsa di studio.

Allo scadere della durata legale del corso di laurea all'assegnatario della Borsa di studio viene riconosciuto un contributo finanziario (una tantum) per la tesi di laurea il cui ammontare è pari all'importo di due mensilità. L'erogazione dell'importo è prevista all'adempimento di tutti gli obblighi sanciti dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente bando. L'erogazione avviene in un'unica soluzione alla conclusione del percorso accademico e comprende la tantum prevista per la tesi di laurea e le mensilità di tirocinio.

Art. 10 - Pagamento

La Borsa di studio consta di 10 (dieci) mensilità annuali il cui ammontare dipende dalla tipologia d'intervento scelto dal borsista. La Borsa di studio viene erogata mediante accredito sul conto corrente (IBAN) intestato al borsista. L'erogazione delle 10 (dieci) mensilità viene effettuato per ogni A.A. in 3 rate secondo le seguenti modalità:

- a) La prima rata, comprendente i mesi da ottobre a dicembre;
- b) La seconda rata, comprendente i mesi da gennaio a maggio;
- c) La terza rata, comprendente le ultime due mensilità, ovvero da giugno a luglio, viene erogata solo ed esclusivamente al rispetto degli obblighi di mantenimento sanciti dal successivo art. 12 e 13 del presente Bando.

Qualora il beneficiario non raggiunga e rispetti gli obblighi sanciti dagli artt. 12 e 13 del presente bando, il beneficiario ha diritto:

- a) di richiedere una **proroga di 5 mesi** per il raggiungimento delle condizioni elencate dagli art. 12 e 13 del presente atto. La proroga può essere richiesta un'unica volta durante la durata del ciclo di studi.

Qualora il beneficiario non raggiunga e rispetti gli obblighi sanciti dagli articoli 12 e 13 del presente bando al beneficiario viene sospesa l'erogazione delle rate fino al raggiungimento degli obblighi di mantenimento.

Art. 11 - Limite di cumulo

Le Borse studio assegnate dal presente bando sono cumulabili con altre Borse di studio concesse da Enti pubblici o privati purché non superiori all'importo di 2.500,00 EUR annui. Il borsista beneficiario di altra borsa di studio di cui al presente comma è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza all'Unione Italiana. I beneficiari di altra Borsa di studio superiore ai 2.500,00 EUR annui saranno inseriti nella relativa graduatoria come non idonei.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma del presente articolo, tale limite non si applica alle borse di studio concesse da programmi di mobilità temporanea (Erasmus+, CEEPUS, ecc.), a persone con disabilità, e nel caso in cui la retta Universitaria annua dell'istituto d'iscrizione ecceda i 7.500,00 EUR.

I premi, riconoscimenti in denaro e gli assegni una tantum ottenuti dagli studenti borsisti per ragioni di merito o di ricerca non rappresentano impedimento all'erogazione della Borsa di studio elargita dall'Unione Italiana.

Art. 12 - Obblighi di mantenimento

Il mantenimento della Borsa di studio negli A.A. successivi a quello in cui è stata assegnata è vincolato alla valutazione annuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Il conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi - ECTS annuali previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti;
- b) contribuire con 40h/annue di volontariato presso uno degli enti/istituzioni della CNI (Unione Italiana, Comunità degli Italiani o presso altre Istituzioni o Enti della CNI) che necessitano di supporto, su precisa indicazione della Giunta Esecutiva¹. Il rapporto tra il beneficiario della Borsa di Studio, l'Unione Italiana quale istituzione che elargisce la Borsa di Studio e l'istituzione della CNI presso la quale il borsista verrà coinvolto verrà definito ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.

L'Ente presso cui vengono svolte le ore annue di volontariato e i contenuti delle stesse, vengono approvati annualmente da parte della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana su proposta del Responsabile del settore "Attività giovanili" della Giunta Esecutiva dell'UI, su proposta del borsista/volontario e dell'Ente di accoglienza. Il lavoro di volontariato deve venir svolto entro l'A.A. di riferimento.

In caso di mancato adempimento, per cause non oggettive, della disposizione di cui al presente articolo, su proposta del competente Settore, la Giunta Esecutiva potrà sospendere l'erogazione della Borsa di studio fino al conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi e/o al compimento delle 40 ore annue di volontariato.

Art. 13 - Altri obblighi del beneficiario

Il richiedente che risulti idoneo all'ottenimento della Borsa di studio è tenuto a stipulare un contratto con l'UI. Di conseguenza il beneficiario della Borsa di studio è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) il beneficiario è tenuto a fornire un conto corrente (IBAN) intestato a proprio nome;
- b) il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione in merito il percepimento di altre borse di studio e del loro ammontare (limite di cumulo, Art. 11 del presente Bando);
- c) il beneficiario è tenuto a trasmettere, all'inizio di ogni A.A. e in ogni caso non oltre il 30 settembre, alla Giunta Esecutiva dell'UI un'autodichiarazione inerente all'assenza dell'impedimento riportato nell'art. 7 lettera d) del presente Bando;
- d) il beneficiario è tenuto a trasmettere, all'inizio di ogni A.A. alla Giunta Esecutiva dell'UI la dichiarazione attestante il superamento di almeno il 70% dei crediti formativi ECTS previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti. Tale attestato deve essere emesso dall'Istituto di formazione e consegnato prima dell'inizio dell'anno accademico successivo;
- e) il Beneficiario è tenuto a trasmettere, all'inizio di ogni A.A. alla Giunta Esecutiva dell'UI la relazione delle 40 ore di volontariato svolte presso gli Enti della CNI, firmata e confermata da parte dell'Ente ospitante che a sua volta è tenuto a trasmettere alla Giunta Esecutiva dell'UI una relazione sugli obiettivi e i risultati raggiunti; dette relazioni saranno analizzate dalla Giunta Esecutiva per un costante monitoraggio e miglioramento dell'azione di volontariato, del tirocinio e degli obiettivi da perseguire;

¹ Enti CNI che necessitano di supporto: le ore di volontariato a supporto degli enti/istituzioni della CNI permetteranno al richiedente di conoscere il contesto in cui operano gli enti/istituzioni della CNI. Oltremodo, con questo meccanismo si vuole permettere l'inserimento del candidato nelle pratiche delle nostre organizzazioni. Come ore di volontariato a supporto dei nostri enti/istituzioni valgono sia le ore nelle fasi di organizzazione, implementazione o valutazione di qualsiasi progetto. A titolo di esempio, il lavoro di volontariato del Borsista potrebbe consistere nel supporto delle organizzazioni in eventi/concerti, supporto nella gestione amministrativa, ma anche organizzazione e implementazione di corsi o progetti in autonomia e propria iniziativa presso l'Ente di riferimento.

- f) il beneficiario all'inizio di ogni A.A. è tenuto a concordare con la Giunta Esecutiva dell'UI il periodo e le attività di volontariato;
- g) il beneficiario della Borsa di Studio ha l'obbligo di laurearsi entro 2 (due) anni dalla conclusione della durata legale del corso di laurea. Il mancato adempimento di questo punto comporta la restituzione dell'intero importo della borsa di studio ricevuta dal beneficiario per l'intero ciclo di studi;
- h) al termine del percorso di studi, dopo aver conseguito tutti gli esami ed aver conseguito la laurea, il beneficiario è tenuto a svolgere un tirocinio formativo della durata di 180h presso gli enti/istituzioni della CNI. Il tirocinio formativo è retribuito. L'UI, d'intesa con il beneficiario e l'Ente di accoglienza, stabiliranno le modalità di svolgimento del tirocinio. L'UI si riserva la facoltà di esentare il beneficiario dall'obbligo di svolgere il tirocinio formativo, secondo le condizioni di cui al successivo art. 15;
- i) entro 3 mesi dalla conclusione del corso di studi, il beneficiario è tenuto a contattare la Giunta Esecutiva dell'UI al fine di concordare le modalità di svolgimento del tirocinio formativo;
- j) Per mantenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, decadenza o trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio;
- k) Il beneficiario ha l'obbligo di prendere parte agli incontri conosciuti e formativi organizzati dall'Unione Italiana per i beneficiari delle borse di studio. Per ogni incontro vengono riconosciute 5 (cinque) ore di volontariato al beneficiario;
- l) Il beneficiario è tenuto a comunicare qualsiasi impedimento e inviare tutta la documentazione al referente dell'Unione italiana.

Il mancato adempimento degli obblighi elencati all'art. 12 e 13 del presente bando comportano la decadenza del diritto alla Borsa di studio e determina l'obbligo della restituzione all'Unione italiana dell'intero importo della borsa di studio percepita.

Art. 14 – Volontariato

Il beneficiario della Borsa di studio, indipendentemente dalla tipologia d'intervento, è tenuto a svolgere **40h di volontariato annue** (le ore di volontariato vengono svolte per ogni A.A. e per la durata legale del corso universitario) presso uno degli enti/istituzioni della CNI (Unione Italiana, Comunità degli Italiani, altre istituzioni della CNI) che faranno, motivandola, espressa richiesta di poter beneficiare delle prestazioni dei borsisti dell'UI in veste di volontari.

Il beneficiario indica alla Giunta Esecutiva dell'UI, d'intesa con l'ente di accoglienza presso il quale intende svolgere l'opera di volontariato, le modalità di svolgimento del medesimo. La Giunta Esecutiva dell'UI, su proposta del responsabile delle Borse di Studio verrà assegnato ad un ente/istituzione presso il quale dovrà svolgere le ore di volontariato.

Il beneficiario all'inizio di ogni A.A. è tenuto a prendere contatto con i servizi amministrativi dell'UI al fine di stabilire le modalità di svolgimento e le preferenze inerenti al volontariato.

Eventuali impedimenti dovranno essere resi noti allo stesso responsabile e alla Giunta Esecutiva dell'UI per concordare eventuali altre modalità di svolgimento di tale obbligo.

Il mancato adempimento di tale obbligo determina la decadenza del diritto alla Borsa di studio e determina l'obbligo alla restituzione all'Unione italiana dell'intero importo in denaro percepito.

Nel caso in cui il beneficiario non individui autonomamente l'Ente di accoglienza e il relativo programma di volontariato, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana provvederà ad assegnarne i contenuti e la destinazione.

Art. 15 – Tirocinio Extracurriculare

Al termine del percorso di studio, dopo aver conseguito il 100% dei crediti formativi previsti dal percorso di studio, il beneficiario ha l'obbligo di svolgere un tirocinio extracurriculare della durata di **180 ore** presso gli enti/istituzioni della CNI.

La Giunta Esecutiva dell'UI ha la facoltà di indirizzare il beneficiario presso l'ente/istituzione presso la quale svolgerà il tirocinio extracurriculare.

Eventuali impedimenti dovranno essere resi noti alla Giunta Esecutiva dell'UI per concordare eventuali altre modalità di svolgimento di tale obbligo.

Il tirocinio extracurriculare è **retribuito e ammonta a 720,00 EUR** al lordo per l'equivalente di 180h svolte e certificate. L'erogazione avviene in un'unica soluzione alla conclusione del percorso accademico e comprende l'importo forfettario previsto dal tirocinio e la tantum prevista per la tesi di laurea.

Il beneficiario previo accordo con la Giunta Esecutiva dell'UI, sentito l'ente/istituzione presso quale sarà indirizzato può proporre in autonomia i contenuti del proprio tirocinio. Nel caso i contenuti non vengano proposti, non siano soddisfacenti oppure per motivi strategici e necessità della CNI non in linea con la politica o strategia di sviluppo della Comunità nazionale italiana, sarà la Giunta Esecutiva dell'UI, su proposta del responsabile del settore, a deciderne i contenuti in collaborazione con l'Ente/istituzione di destinazione.

Art. 16 – Valutazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle Borse di studio saranno valutate da una Commissione, formata da un Presidente e da due membri, nominata dalla Giunta Esecutiva dell'UI, che si atterrà ai criteri stabiliti nel presente Bando seguendo i punteggi e i criteri per la classificazione dei candidati al Bando, disponibili in seguito. Il processo di selezione dei candidati avverrà in base all'esame delle Domande pervenute e della documentazione allegate.

Prima di procedere con la valutazione delle richieste, la Commissione valutatrice, verificherà l'adempimento dei criteri fondamentali del candidato, sanciti negli Articoli 6, 7, 11 e 13 del presente Bando. In caso di inadempimento, la richiesta viene bocciata senza venir valutata. Se il candidato rispetta tali obblighi fondamentali invece, la Commissione procederà a valutare la documentazione presentata dal Candidato, assegnando alle richieste i seguenti punti:

- I) Attività extracurricolari del Candidato nei 4 anni antecedenti alla richiesta (6 punti);
- II) Valutazione della proposta di programma di volontariato presentato dal Candidato (2 punti);
- III) Valutazione della proposta di programma di Tirocinio presentato dal Candidato (3 punti);
- IV) Valutazione del percorso scolastico e/o accademico del Candidato (4 punti)
- V) Merito conseguito dal Candidato presso la Scuola Elementare e la Scuola media-superiore (e eventuale corso di Studi triennale) (35 punti);

Caduna richiesta può raggiungere un massimo di **50 punti**. Il punteggio minimo necessario per l'assegnazione della borsa di studio è pari a **25 punti**, come stabilito al punto c) dell'Articolo 7.

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria dei candidati idonei e non idonei distinti per ciascuna tipologia di intervento, come indicato nell'art. 8 del presente Bando.

Le borse di Studio verranno assegnate secondo l'ordine di tali graduatorie fino al numero massimo di borse a disposizione per il singolo intervento.

Nel caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario della Borsa di studio questa potrà essere assegnata per il rimanente periodo a scalare ai candidati che sono risultati idonei al Bando o secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 17.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

I) Attività extracurricolari del Candidato nei 4 anni antecedenti alla richiesta*	Massimo 6 punti
Il Candidato ha partecipato attivamente a progetti promossi dalle Istituzioni della CNI.	1 punto
Il Candidato ha promosso e conseguentemente realizzato personalmente delle attività nell'ambito delle Istituzioni della CNI.	1 punto
Il Candidato è attivo in almeno tre settori al di fuori delle Istituzioni della CNI (a titolo esemplificativo: ha seguito corsi di formazione, è iscritto a circoli sportivi, ha partecipato ad attività artistico/culturali, ...). Viene assegnato un punto per attività seguita o realizzata.	3 punti
Il Candidato si è classificato sul podio a gare di sapere, intellettuali, artistiche, sportive nazionali e/o internazionali (non valgono competizioni dilettantistiche e/o amatoriali).	1 punto

*i punti vengono assegnati solamente se il candidato allega documentazione comprovante la realizzazione di tali attività (attestati di partecipazione o di iscrizione, citazioni nei media, ...). Non valgono autodichiarazioni.

II) Valutazione della proposta di programma di volontariato presentato dal Candidato**	Massimo 2 punti
Sostegno scritto autenticato da almeno una Istituzione della CNI per il programma di Volontariato presentato.	1 punto
Coerenza nella mole di lavoro proposta, in confronto alle 40 ore annuali di Volontariato. Presentazione esaustiva in termini orari e qualitativi.	1 punto

III) Valutazione della proposta di programma di Tirocinio presentato dal Candidato**	Massimo 3 punti
La proposta di programma di tirocinio, presenta elementi di innovatività per la realtà della CNI sul territorio di insediamento storico.	1 punto
La proposta di programma di tirocinio, è stata accolta da parte di una Istituzione della CNI, pronta ad accogliere il Candidato per realizzare le 180h previste.	1 punto
La proposta di programma di tirocinio viene realizzata in collaborazione con le Istituzioni della CNI con l'intento di inserire il Candidato nell'organico dell'Istituzione per colmare carenze e/o necessità di quadri (a titolo esemplificativo: Scuole, Asili, Mass media, servizi amministrativi delle Comunità degli Italiani, ...).	1 punto

**il programma dichiarato nei Moduli 2 e 3, nonché gli allegati presentati, nel caso di entrata in graduatoria del Candidato, diventeranno pubblici e vincolanti per il Candidato. Questi documenti saranno parte integrante del contratto di assegnazione della borsa di studio e pubblicati sul sito dell'UI seguendo le disposizioni dell'Articolo 18 del presente Bando.

Le valutazioni di cui ai punti II) e III) saranno effettuate sulla base dei Moduli n. 2 e n. 3, debitamente compilati e allegati dal Richiedente. In caso di mancata compilazione di uno o entrambi i Moduli, al Richiedente saranno assegnati 0 (zero) punti per la relativa sezione e le attività da realizzare saranno definite per il Candidato da parte della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

IV) Valutazione del percorso scolastico e/o accademico del Candidato	Massimo 4 punti
Il Candidato ha seguito tutti gli anni della Scuola elementare in una Scuola con lingua di insegnamento italiana sul territorio di insediamento storico della CNI.	1 punto
Il Candidato ha seguito tutti gli anni della Scuola media-superiore in una Scuola con lingua di insegnamento italiana sul territorio di insediamento storico della CNI.	1 punto
Il Candidato ha concluso il proprio percorso di Scuola media-superiore entro la durata normale del percorso scolastico. Egli si iscrive inoltre ad un corso Accademico nell'A.A. successivo all'anno scolastico in cui ha conseguito l'esame di maturità.	1 punto

Il Candidato si iscrive per la prima volta al primo anno del Corso di studi indicato nel modulo di richiesta. Il Candidato inoltre precedentemente non ha tentato di iscriversi ad altri corsi di studio di pari livello di istruzione.	1 punto
---	---------

La valutazione del merito conseguito dal Candidato viene suddiviso in due fattispecie:

- A) Insieme nel quali rientrano i Candidati che richiedono la borsa studio per un Corso di studi di laurea breve o triennale;
- B) Insieme nel quale rientrano i Candidati che richiedono la borsa studio per un Corso di studi di laurea di secondo ciclo (laurea specialistica o magistrale);

Ai Candidati che si iscrivono ad un corso di laurea breve o triennale vengono applicati i seguenti criteri:

V) Merito conseguito dal Candidato presso la Scuola Elementare e la Scuola media-superiore	Massimo 35 punti
Profitto scolastico dell'ultimo anno della Scuola elementare***	5 punti
Somma dei profitti scolastici degli ultimi quattro anni della Scuola media superiore***	20 punti
Voto di maturità****	10 punti

Ai Candidati che invece si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o specialistica vengono applicati i seguenti criteri:

V.1) Merito conseguito dal Candidato presso la Scuola Elementare, la Scuola media-superiore e nel Corso di studi triennale	Massimo 35 punti
Profitto scolastico dell'ultimo anno della Scuola elementare***	5 punti
Somma dei profitti scolastici degli ultimi due anni della Scuola media superiore***	10 punti
Voto di maturità****	10 punti
Media ponderata degli esami sostenuti nel ciclo triennale*****	10 punti

***un punto equivale a un voto. Nel caso in cui il Candidato abbia seguito Scuole in cui il profitto non viene valutato con voti dall'1 a 5, i voti conseguiti dal candidato vanno convertiti in questa scala. Si prendono in considerazione gli arrotondamenti fino al secondo punto decimale.

****i punti vengono assegnati con la media aritmetica relativa normalizzata a 10. Per calcolarla si prendono in considerazione i voti delle singole materie sostenute alla maturità, divisi per il numero di materie sostenute. Il rapporto viene trasformato in una percentuale in riferimento al voto massimo conseguibile e convertito in percentuale dei 10 punti disponibili. La formula di calcolo è la seguente:

$$Punti\ voto\ maturità = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (Voto\ materia_i)}{n} \right] \cdot 10$$

Con n il numero di materie alla maturità. In entrambi i casi vengono assegnati anche tutti i punti decimali fino alla seconda cifra.

*****nel caso di scale di valutazione accademica diverse della scala da 1 a 10, i voti vengono convertiti in decimi. Anche in questo caso si utilizzano due punti decimali per gli arrotondamenti.

La Giunta Esecutiva dell'UI, su proposta del responsabile del settore e del Presidente della Giunta Esecutiva, hanno la facoltà di valutare casi eccezionali non previsti dal presente bando al fine di determinare la correttezza della valutazione.

Art. 17 – Borse di studio non assegnate

In base ai principi del presente bando per borse di studio (art. 3) e alle competenze del soggetto attuatore (art. 5) la Giunta Esecutiva dell'UI ha la facoltà di ridistribuire su altre tipologie d'intervento (art. 8) le borse di studio non assegnate.

Art. 18 - Pubblicazione delle graduatorie

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria dei candidati idonei e non idonei distinti per ciascuna tipologia di intervento, come indicato nell'art. 8 e seguendo i criteri dell'Articolo 16 del presente Bando.

Le graduatorie formulate dalla Commissione valutatrice, una volta approvate dalla Giunta Esecutiva dell'UI, verranno pubblicate sul sito dell'UI (<http://www.unione-italiana.eu>). Tale pubblicazione è di carattere informativo e non ha carattere di comunicazione agli studenti dell'esito del concorso. Agli studenti, l'esito del concorso verrà inviato all'indirizzo di residenza tramite posta raccomandata.

Le graduatorie, contenenti i punteggi assegnati per ogni categoria di valutazione, saranno redatte entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del bando di concorso.

Art. 19 - Istanze di riesame

Eventuali istanze di riesame aventi ad oggetto l'esito della graduatoria devono essere presentati perentoriamente entro 7 (sette) giorni successivi dalla comunicazione dei risultati ai candidati. Al fine di stabilire la data corretta fa fede la ricevuta di consegna rilasciata dall'ufficio postale o dal corriere competente. Il ricorso va presentato al *Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana, Via delle Pile / Uljarska 1/IV, 51000 Fiume - Rijeka*. Farà fede il timbro postale. Le risposte ai ricorsi devono essere esibite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Le istanze di riesame presentate fuori termine non saranno oggetto di valutazione. La Giunta Esecutiva dell'UI si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare modifiche d'ufficio, sulla base di fatti rilevanti di cui venga a conoscenza a seguito dell'avvenuta valutazione.

Inoltre, per motivi legati alle disponibilità finanziarie di bilancio dell'UI e/o ad avvenimenti di emergenza straordinaria non previsti, la Giunta Esecutiva dell'UI si riserva in ogni caso la facoltà di revocare e non elargire i fondi previsti dal presente Bando. Tale decisione può avvenire anche per l'intero bando. La Giunta Esecutiva è tenuta a comunicare e a giustificare in maniera chiara ed esaustiva i motivi di disponibilità finanziarie di bilancio dell'UI e/o quali siano gli avvenimenti di emergenza straordinaria.

Art. 20 - Decadenza ed esclusione dai benefici

La decadenza della borsa di studio dei beneficiari avviene nei seguenti casi stabiliti dal presente Bando:

- a) Non rispettino i criteri degli artt. 6 e 7;
- b) dichiarano o abbiano dichiarato il falso nella documentazione presentata;
- c) percepiscono altre borse di studio che non rispettino i limiti di cumulo stabiliti all'art. 11;
- d) non rispettino le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13.
- e) non siano iscritti all'A.A. di riferimento;

- f) cambiano il Corso di studi, la Facoltà o l'Università senza darne comunicazione all'UI e senza l'autorizzazione del passaggio della Borsa studio ad un altro Corso di studi della stessa UI.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio, dovrà corrispondere all'UI le somme percepite.

Per la restituzione dell'importo dovuto potranno essere stipulati con il beneficiario accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale, fatta salva la restituzione dell'importo totale in unica soluzione in caso di chiusura della carriera per rinuncia agli studi.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso.

Art. 21 - Revoca dai benefici

La revoca dai benefici è prevista per i beneficiari ai quali sia stato erogato il beneficio in denaro che incorrono in una delle seguenti casistiche:

- a) dichiarano o abbiano dichiarato il falso nelle dichiarazioni inviate all'UI;
- b) non rispettino i criteri indicati dall'art. 12 e art. 13;
- c) non siano iscritti all'A.A. di riferimento;
- d) cambiano corsi di studi o università senza dare comunicazione all'UI.

Art. 22 - Rinunce

I beneficiari che decidono di rinunciare definitivamente alla borsa di studio devono comunicarlo all'UI mediante invio di una comunicazione.

La rinuncia può avvenire anche per Borse di studio già elargite e in corso.

Nel caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a restituire all'Unione Italiana l'ammontare della borsa di studio percepita.

Art. 23 - Documentazione per una domanda completa

Al fine di partecipare al Concorso unico per l'assegnazione della Borsa di studio il richiedente deve:

- i. Inviare la domanda di partecipazione compilando l'apposito modulo, per la tipologia d'intervento richiesta debitamente firmata - Modulo 1;
- ii. Inviare la fotocopia del documento d'identità;
- iii. Inviare il certificato d'iscrizione alla locale Comunità degli Italiani in qualità di membro effettivo;
- iv. Inviare il documento rilasciato dall'autorità locale che attesti la dichiarazione di appartenenza alla CNI (per i cittadini sloveni appartenenti alla CNI della Slovenia inviare il documento di iscrizione all'elenco elettorale particolare rilasciato dalla CAN comunale);
- v. Inviare le fotocopie delle pagelle di tutti gli anni di Scuola Elementare;
- vi. Inviare le fotocopie delle pagelle di tutte le classi della Scuola Media Superiore, timbrate e firmate dalla Dirigenza della Scuola;
- vii. Inviare la fotocopia del diploma / pagella di maturità (anche con gli esami opzionali), timbrata e firmata dalla Dirigenza della Scuola;

- viii. Inviare la fotocopia del certificato attestante gli esami opzionali sostenuti alla Maturità di stato (solo per i candidati che si sono diplomati ai sensi del precedente ordinamento e che hanno sostenuto successivamente la Maturità di Stato in Croazia), timbrata e firmata dalla Dirigenza della Scuola;
- ix. Inviare la notifica di profitto di maturità generale (solo per i candidati che hanno sostenuto la Maturità generale in Slovenia), timbrata e firmata dalla Dirigenza della Scuola;
- x. Inviare il piano di studi, il certificato degli esami sostenuti con le relative votazioni e crediti formativi conseguiti (solo per i candidati già iscritti a corsi di laurea di primo livello e per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica / magistrale);
- xi. Inviare la fotocopia del certificato di laurea di primo livello e la notifica del voto riportato (solo per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica / magistrale);
- xii. Trasmettere il Modulo della proposta di svolgimento delle attività legate al volontariato, unitamente all'accettazione dell'Ente di accoglienza – Modulo 2;
- xiii. Trasmettere il Modulo della proposta di svolgimento delle attività legate al Tirocinio extracurricolare – Modulo 3;
- xiv. Inviare il proprio CV;
- xv. Inviare una lettera motivazionale relativa al percorso di studi che si vuole intraprendere;
- xvi. Inviare un'autodichiarazione attestante che la documentazione inviata è conforme all'originale – Modulo 4.

Oltre alla documentazione obbligatoria, il Candidato può allegare qualsiasi ulteriore documento ritenuto utile a supporto della propria candidatura (a titolo esemplificativo: attestati di partecipazione a corsi di formazione, certificazioni linguistiche, diplomi conseguiti, lettere di referenza, riconoscimenti per attività culturali, artistiche o sportive, certificazioni di volontariato, partecipazione a progetti scolastici o comunitari, articoli di giornale, premi ottenuti, ...).

Art. 24 – Termine per la presentazione delle domande

La domanda per la Borsa di Studio deve essere presentata entro il termine perentorio del **21 settembre 2025**, pena la non ammissibilità della domanda.

In caso di mancata assegnazione di tutte le borse di studio la Giunta Esecutiva dell'UI bandisce un nuovo concorso per le borse di studio vacanti. La Giunta Esecutiva pubblicherà un nuovo Bando con le stesse modalità e lo divulgherà con le stesse fonti del presente bando.

La Giunta Esecutiva, in considerazione dell'interesse dimostrato nel corso del primo Bando, ha la facoltà di utilizzare i fondi non assegnati su diverse tipologie d'intervento (art. 8).

Il suddetto termine è perentorio, pena l'esclusione dall'assegnazione delle borse di studio. Il richiedente dovrà compilare e inoltrare la documentazione richiesta dall'art. 23, entro tale data. Le domande incomplete non saranno acquisite ai fini del bando di assegnazione delle borse di studio.

Qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o di un altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, sospensione degli studi, passaggio di corso, ecc.) deve essere tempestivamente comunicato all'UI.

Le domande di partecipazione al presente bando, comprensive di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire all'UI in formato PDF per posta elettronica, all'indirizzo **filinic@unione-italiana.eu**, entro le **ore 23:59 del 21 settembre 2025**.

L'oggetto della mail contenete la richiesta per i benefici della Borsa di studio deve essere obbligatoriamente: **RICHIESTA BORSA DI STUDIO UI - NOME del Candidato - dell'intervento INTERVENTO – ANNO di riferimento** (es. RICHIESTA BORSA DI STUDIO UI – Mario Rossi – BORSA DI STUDIO POLA - 2023).

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno recare la chiara indicazione in merito al Corso di laurea, al Dipartimento, alla Facoltà che lo studente intende iscriversi e al livello Universitario per il quale il richiedente avanza la richiesta.

Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande pervenute entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 25 – Integrazioni

Il referente amministrativo che gestisce le Borse di studi entro 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione della domanda ha l'obbligo di verificare la completezza formale delle domande stesse e, in caso di mancanza di documenti, invitare i richiedenti a integrare le domande.

In caso di mancato adempimento alla richiesta di integrazione entro 7 giorni solari dalla sua ricezione da parte del richiedente la domanda verrà rigettata e sarà ritenuta non idonea.

Le integrazioni di carattere formale richieste dovranno pervenire all'UI nonché al referente amministrativo all'indirizzo di posta elettronica del referente indicando in oggetto la dicitura **INTEGRAZIONI FORMALI – NOME DEL RICHIEDENTE – BORSE DI STUDIO - ANNO**".

Le integrazioni inviate dopo la chiusura del bando e/o non richieste esplicitamente come integrazione o pervenuti dopo il termine perentorio entro il quale presentare le integrazioni, non verranno prese in considerazione da parte della Commissione valutatrice e saranno d'ufficio ritenute non idonee.

Qualora la Commissione valutatrice lo ritenga necessario, può chiedere integrazioni o spiegazioni aggiuntive al richiedente. Tali integrazioni dovranno essere inviate all'indirizzo **filinic@unione-italiana.eu** entro 5 giorni lavorativi consecutivi dalla loro richiesta da parte dell'UI.

Le integrazioni richieste dalla Commissione valutatrice dovranno pervenire all'UI, nonché al referente amministrativo, all'indirizzo di posta elettronica del referente indicando in oggetto la dicitura **INTEGRAZIONI COMMISSIONE – NOME DEL RICHIEDENTE – BORSE DI STUDIO - ANNO**".

Art. 26 – Controllo della veridicità delle autodichiarazioni, monitoraggio e casi eccezionali

In conformità alle disposizioni del presente Bando, il beneficiario presenta tutta la documentazione comprovante il mantenimento degli obblighi avvalendosi della facoltà di autocertificazione.

L'UI, ai fini dell'accertamento dei dati (di merito, di requisiti, degli obblighi di mantenimento) dichiarati nell'autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche richiedendo agli studenti ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'UI, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno richiedenti/beneficiari di interventi monetari, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati, istituti scolastici, enti pubblici della CNI, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni o ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

L'UI mette a disposizione dei beneficiari una figura di contatto e di riferimento a cui potersi rivolgere e a cui inviare tutta la documentazione richiesta al fine della corretta verifica degli artt. 12 e art. 13. In caso di

violazione degli artt. 12 e 13, l'UI si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente e/o in via definitiva l'erogazione della Borsa di studio.

L'Unione Italiana, nella Persona del Presidente della Giunta Esecutiva, sentito il responsabile del settore, ha la facoltà di valutare ed esprimersi in merito ai casi eccezionali non previsti da questo bando.

Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazione

Il presente bando entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Bando di concorso sono abrogate tutte le norme precedenti recanti disposizioni concernenti la concessione di Borse per la frequenza di corsi di laurea presso le Università della Repubblica di Croazia, di Slovenia e d'Italia concessi dall'UI e dall'UPT.

Art. 28 – Protezione dei dati personali

La protezione dei dati personali forniti all'UI e all'UPT dai richiedenti e beneficiari sarà garantita in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento generale GDPR, nonché gli articoli 115 e 140 del Regolamento n. 1303/2013/UE.

Tutte le informazioni contenute nelle domande che saranno prese in esame dalla Commissione sono informazioni di carattere pubblico, ad eccezione delle informazioni specificamente identificate dal richiedente, i dati personali, che non sono disponibili al pubblico e quindi non possono essere divulgate al pubblico o rese accessibili al pubblico (Modulo 1).

Il trattamento dei dati personali forniti all'UI dai richiedenti o dai beneficiari è finalizzato alla realizzazione del bando pubblico di gara, alla conservazione di dati, registri, analisi e altri documenti per la collaborazione tra l'UI – l'UPT e le autorità di controllo, e precisamente sull'esito del bando di gara o dell'invito pubblico e sull'attuazione del contratto di (co)finanziamento.

Inoltre, il trattamento dei dati personali è finalizzato alla preparazione di studi e valutazioni, banche dati dei richiedenti e beneficiari, banche dati degli studi conclusi e professionalità, alla partecipazione e alla preparazione. I dati personali saranno inoltre trattati ai fini dell'efficace funzionamento dei sistemi o degli strumenti informatici utilizzati o da utilizzare da parte dell'UI.

Le informazioni sulle operazioni cofinanziate, se indicato dalla legge, o che sono di interesse pubblico, saranno rese pubbliche. Sarà pubblicato un elenco dei beneficiari.

Art. 29 – Piattaforma di condivisione

Con la sottoscrizione del contratto per la borsa di studio, il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali e la messa a disposizione di questi dati ad enti/istituzioni della Comunità Nazionale Italiana nonché l'utilizzo dei propri dati (nome e cognome, corso di studio e contatto personale) per scopi di ricerca e per l'inserimento nella piattaforma di condivisione della CNI. Il Richiedente, accetta inoltre di essere contattato anche dopo la conclusione degli studi per eventuali posti di lavoro all'interno delle Istituzioni CNI che rispecchiano il suo profilo e percorso di studio.

La piattaforma di condivisione della CNI ha lo scopo di creare e mantenere una rete di incontri tra neolaureati e il mondo del lavoro.

Art. 30 – Contatti

Per ulteriori informazioni sulla preparazione delle domande e sui chiarimenti relativi alla documentazione del bando di gara i richiedenti possono inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: **filinic@unione-italiana.eu** oppure inviando la richiesta per posta ordinaria all'indirizzo dell'Unione Italiana, Via delle Pile / Uljarska 1/IV, 51000 Fiume – Rijeka (Croazia – Hrvatska) indicando come oggetto *“richiesta di informazione borse di studio”*.